

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Settembre 2020

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

---

### *Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-83/20 PORTOGALLO</b>	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	<p><b>Unione Bancaria/Mercato interno</b> Interpretazione direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Azione di risoluzione attraverso la creazione di un ente ponte.</p> <p><i>Dubbio se nella pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, in particolare la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni o formulare interpretazioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa, in particolare con riferimento al caso in cui la risoluzione dell'ente si realizzi mediante la creazione di una bancaponte e l'adozione dello strumento della separazione dell'attività senza che si sia proceduto alla realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione.</i></p>
<b>C-128/20 AUSTRIA</b>	PCM- DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	<p><b>Trasporti/Ambiente/Tutela dei consumatori (Dieselgate)</b> Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri</p>

		<p>e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l'installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell'EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio infine se una strategia in materia di gas di scarico che garantisce la piena funzionalità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento solo in presenza di temperature comprese tra 15 e 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine costituisca un impianto di manipolazione vietato.</i></p>
<p><b>C-134/20 AUSTRIA</b></p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p>	<p><b>Trasporti/Ambiente/Tutela dei consumatori (Dieselgate)</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l'installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto</i></p>

		<p><i>(NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell'EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio se sia rilevante per la valutazione delle due questioni sopra citate il fatto che il dispositivo del veicolo sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione.</i></p>
<p><b>C-145/20 AUSTRIA</b></p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p>	<p><b>Trasporti/Ambiente/Tutela dei consumatori (Dieselgate)</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE un autoveicolo presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora lo stesso, pur essendo dotato di un impianto di manipolazione vietato, sia nondimeno munito di un'omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada. Dubbio se sia consentito un impianto di manipolazione concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius. Dubbio infine se l'installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato debba essere considerato quale vizio minore qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza abbia nondimeno acquistato il veicolo.</i></p>

<p><b>C-184/20 LITUANIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI MIN PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p> <p>AGCOM – AUTORITA' GARANTE PER LE COMUNICAZIONI</p>	<p><b>Tutela dei dati personali- Trattamento dei dati personali Interesse pubblico - Diritto alla riservatezza</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 6, par 1, lett e) – liceità del trattamento – e 9, par 1 - trattamento di categorie particolari di dati personali – del reg 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in relazione anche agli artt 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare e 8 - protezione dei dati di carattere personale - della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</p> <p><i>Dubbio se gli artt 6 e 9 del reg 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni del diritto nazionale non possono richiedere obbligatoriamente la divulgazione di dichiarazioni di interessi privati che potrebbero anche rivelare dati personali e la cui pubblicazione sul sito web del responsabile del trattamento fornirebbe a chiunque abbia accesso a Internet l'accesso a tali dati.</i></p>
<p><b>C-187/20 GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>Tutela dei consumatori Contratti di credito ai consumatori – Informazioni obbligatorie – Diritto di recesso ed eccezione di decadenza</b></p> <p>Interpretazione dell'art 10 lett. a), d), l), r), s) e t) - informazioni da inserire nei contratti di credito – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull'esatto termine entro il quale azionare il diritto di recesso da parte del mutuatario/consumatore nel caso in cui nel contratto di credito vengano inserite in modo incompleto le informazioni previste dall'art 10 della direttiva 2008/48.</i></p>
<p><b>C-190/20 GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p>	<p><b>Concorrenza - Concorso a premi collegato alla commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica- Indebita influenza sui consumatori finali</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, ed in particolare dell'art. 87, par. 3 relativo alla pubblicità dei medicinali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto</i></p>

		<p><i>unionale l'interpretazione di una norma nazionale che vieta di promuovere un gioco a premi collegato alla commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica.</i></p>
<p><b>C-198/20 POLONIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA AGCM- AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>Tutela dei consumatori - Accesso alla tutela- Definizione di consumatore medio</b> Interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 2, lettera b) concernente la definizione di consumatore, art. 3, paragrafi 1 e 2 relativo alla definizione di clausola abusiva, art. 4 relativo alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale.</p> <p><i>Dubbio se il giudice possa dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da qualsiasi consumatore o se, invece, la tutela dei consumatori sia garantita solo ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito. Nel caso di risposta positivo al primo quesito, dubbio se possa essere considerato un consumatore medio secondo la definizione di cui sopra, un consumatore che non abbia letto un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera prima di sottoscriverlo ovvero che, pur avendolo letto, non l'abbia pienamente compreso e non sia sforzato di comprenderlo né abbia chiesto all'altro contraente di chiarirne il suo significato e quello delle sue singole clausole.</i></p>